

REGOLAMENTO DI ISTITUTO



Approvato con delibera n. 7 del Collegio Docenti del 02/02/2022

Aggiornato con delibera n. 22 del Collegio Docenti del 12/09/23 e delibera n. 75 del Consiglio di Istituto del 25/09/2023

Aggiornato con delibera n. 43 del Collegio Docenti del 23/10/25 e delibera n. 51 del Consiglio di Istituto del 28/10/2025

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" emanato con il DPR 24 giugno 1998 n. 249 e modificato dal DPR 235/07, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il DPR 8 marzo 1999 n. 275, del Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche emanato con DPR n.567/1996 e successive modifiche (DPR 156/99 e DPR 105/2001). È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Art.2

Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti dell'istituto nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono impegnate a garantire il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana. È adottato dal Consiglio d'Istituto e può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali. Rinvia inoltre ad altri regolamenti specifici di singole discipline di rilevanza interna all'Istituto e può essere integrato con documenti aggiuntivi con riferimento a principi in questo regolamento enunciati o con riferimento alla normativa generale vigente.

Art.3

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico, metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi da tutte le sue componenti. Gli organi collegiali competenti potranno prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Art.4

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto di corresponsabilità educativa" attraverso cui si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del "patto", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente Regolamento, che è deliberato e adottato dal Consiglio di Istituto, avendo carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica. È elaborato da una commissione designata all'interno del Consiglio d'Istituto di cui fanno parte tutte le componenti ed è sottoposto alla sottoscrizione di genitori e studenti all'atto dell'iscrizione.

TITOLO II – DIRITTI E DOVERI

Art.5

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Sono individuate forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di difficoltà e di svantaggio.

Art.6

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare sulle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, ai libri di testo e al materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Art.7

Tutte le componenti scolastiche hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali.

Art.8

Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati; in particolare le assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa. Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della Scuola. Gli studenti partecipano alle commissioni incaricate di volta in volta di promuovere iniziative e attività. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni. Le modalità di tale utilizzo sono concordate con il Dirigente Scolastico.

Art.9

La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal DPR 567/96 e sue modifiche e integrazioni. Il Comitato Studentesco ha parere obbligatorio in fase di decisione e organizzazione di ogni iniziativa.

Art.10

Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti dell'Istituto hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà. Lo studente ha diritto alla riservatezza. I genitori hanno il diritto-dovere ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli. I dati personali dello studente e le valutazioni di un profitto devono essere utilizzati nel rispetto del D.Lvo 196/2003. Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dalla predetta legge. Fatto salvo il diritto dei genitori all'informazione, il trattamento dei suoi dati e il passaggio di informazioni inerenti la sua carriera scolastica non potrà avvenire, da allora in poi, nel caso di opposizione scritta dello studente stesso.

Art.11

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai loro bisogni specifici. La scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario, a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture. La scuola organizza servizi alla persona e di counseling anche nell'ambito del Centro Informazione e Consulenza. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti con disabilità.

Art.12

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto di corresponsabilità educativa" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. Ogni componente presente nell'Istituto si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo giuridico. Per quanto riguarda gli studenti, essi vengono sanciti dal presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti.

TITOLO III – NORME GENERALI

Art. 13

a) I comportamenti degli allievi, dei docenti, del personale non docente e dei genitori devono essere sempre corretti e tali da non comportare pericoli o rischi di alcun genere.

b) Tutti sono tenuti all'osservanza delle norme di sicurezza nonché delle disposizioni impartite in proposito dalla Presidenza e/o dagli addetti.

c) Le uscite degli allievi dall'aula durante le lezioni sono autorizzate dai docenti in via eccezionale e solo in quanto necessarie; tali uscite devono, comunque, avere una durata limitata e non arrecare disturbo allo svolgimento delle lezioni nelle altre classi; le uscite dovute alla presentazione dei progetti del PTOF, alle riunioni del Comitato Studentesco, etc., dovranno essere annotate dal docente sul registro di classe come "*Fuori classe*"; in ogni caso non è consentito agli allievi entrare in Sala Insegnanti.

d) Al termine dell'intervallo il rientro nelle aule e la ripresa delle lezioni devono essere

tempestivi; gli allievi comunque attendono in aula l'arrivo dell'insegnante.

e) Qualora un docente debba, eccezionalmente, assentarsi temporaneamente dall'aula durante l'ora di lezione, deve affidare la vigilanza della classe al personale ausiliario.

f) Gli allievi possono passare nelle classi per fare comunicazioni solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori.

g) Gli allievi sono tenuti a portare con sé, ogni giorno, tutto il corredo scolastico necessario per svolgere le lezioni di quel giorno: libri, quaderni, materiale per scrivere, strumenti necessari per il disegno tecnico, ecc.

h) Non è consentito agli allievi portare a scuola materiale superfluo che nulla ha a che fare con le attività curricolari e che, in caso di danneggiamento o sparizione o altro, comporti un danno economico rilevante.

i) L'affissione da parte degli studenti di materiale stampato, ciclostilato o manoscritto è consentito negli appositi spazi previa autorizzazione della Presidenza ed a condizione che il materiale sia firmato e che siano rispettate le vigenti norme sulla stampa.

j) È severamente vietato a tutto il personale fumare sia nei locali della scuola, sia negli spazi esterni dell'istituto.

k) L'accesso in Istituto di persone esterne può essere autorizzato esclusivamente dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori.

l) Le riunioni che si svolgono all'interno della scuola devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Per gli allievi minori di 14 anni: i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. Qualora i genitori non abbiano firmato la liberatoria, gli allievi minori di 14 anni saranno affidati esclusivamente alla custodia dei genitori che avranno l'obbligo di essere presenti durante l'orario di fine delle lezioni.

Art.14

È vietato a tutti, studenti e docenti, l'uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici non didattici durante le ore di lezione. All'ingresso nella propria aula, gli studenti devono riporre il proprio telefono cellulare spento nell'apposito portacellulare presente in classe. Nel caso la classe debba trasferirsi in altro locale (laboratorio, palestra), ciascun studente provvederà al trasferimento del proprio dispositivo e al successivo deposito. Nel caso di motivata e urgente necessità di comunicazione, gli allievi sono tenuti a chiedere il permesso del docente dell'ora al fine di comunicare mediante il proprio cellulare o mediante altro dispositivo elettronico. L'unica condizione per cui il cellulare, o altro dispositivo elettronico, può essere utilizzato durante un'ora di lezione è il caso in cui il docente di quell'ora ritenga necessario il suo utilizzo per lo svolgimento delle attività didattiche. Tale condizione può realizzarsi, a mero titolo di esempio, nelle classi in cui vi siano testi adottati di tipologia C.

Art. 15

Tutti i docenti mettono a disposizione un'ora alla settimana per il ricevimento dei genitori: tale ora verrà definita, ogni anno, in seguito alla pubblicazione dell'orario definitivo delle lezioni. Essa sarà impegnata dai docenti solo se i genitori avranno richiesto un appuntamento. Per accedere al ricevimento settimanale, i genitori dovranno fissare un colloquio con il docente mediante le apposite funzioni del Registro Elettronico. Nei 30 gg. che precedono gli scrutini finali e nel periodo di svolgimento degli scrutini intermedi verrà sospeso il ricevimento settimanale dei genitori.

TITOLO IV – NORME IN MATERIA DI ASSENZE, RITARDI E USCITE ANTICIPATE

Art. 16

a) La giustificazione delle assenze (sia del mattino sia del pomeriggio) deve essere effettuata utilizzando la sezione apposita del Registro Elettronico dai genitori o chi ne fa le veci.

b) Considerato che in nessun caso un allievo minorenni né un allievo maggiorenne (nella situazione esposta dal successivo art.18 comma b) può uscire anticipatamente dalla scuola senza essere accompagnato da un genitore autorizzato, soltanto nel caso eccezionale in cui entrambi i genitori autorizzati siano impossibilitati a recarsi a scuola, i genitori possono delegare in forma scritta una persona adulta di loro fiducia al fine di recarsi a scuola per accompagnare il/la proprio/a figlio/a in uscita anticipata. La delega dovrà contenere: nome e cognome del genitore delegante, contenere nome e cognome della persona delegata, contenere la data e l'ora in cui avverrà l'accompagnamento in uscita anticipata, essere firmata dal genitore delegante, contenere la fotocopia del documento di identità in corso di validità del delegante. La persona delegata dovrà portare con sé un documento di identità in corso di validità: tale documento verrà fotocopiato e, unitamente, alla delega scritta, verrà conservato agli atti nel fascicolo personale dell'allievo/a.

c) La giustificazione delle assenze relative agli allievi minorenni viene espletata dai genitori che hanno eseguito la registrazione, mentre quelle che riguardano allievi maggiorenni possono essere giustificate direttamente dagli allievi stessi. Il numero massimo delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate consentiti nel corso dell'anno scolastico non deve, di norma, superare il 25% delle ore comprese nell'anno scolastico.

d) Eventuali astensioni collettive dalle lezioni attuate dagli studenti (non consentite dalla normativa vigente) al pari delle altre assenze, sono annotate sia sul registro di classe sia sui registri personali dei docenti; gli studenti, al rientro a scuola devono presentare sul Registro Elettronico, nello spazio apposito, una dichiarazione dei genitori dalla quale risulti che gli stessi sono a conoscenza dell'astensione volontaria del proprio figlio dalle lezioni.

g) La Presidenza si riserva di convocare i genitori degli allievi in caso di assenze ripetute o che necessitino di chiarimenti.

Art. 17 INGRESSI IN RITARDO

RITARDO CON INGRESSO ALLA PRIMA ORA

a) Considerato che l'ingresso è alle 8:00, gli allievi che arrivano a scuola dopo le 8:10 (salvo ritardo documentato dei mezzi pubblici), saranno indirizzati nella sala di lettura del padiglione A e vi attenderanno fino all'inizio dell'ora successiva, allorché sono ammessi in classe con autorizzazione del docente della seconda ora di lezione; il giorno seguente devono aver giustificato nell'apposita sezione del Registro Elettronico.

c) In caso di ritardi ripetuti o sistematici il coordinatore convocherà i genitori degli allievi interessati.

d) Per gli allievi che necessitano di un'autorizzazione all'ingresso sistematico in ritardo, i genitori devono produrre specifica domanda alla Presidenza, debitamente documentata e motivata. Nel caso in cui ne venga valutata la reale necessità, la Presidenza autorizza in via permanente (fino al termine delle lezioni) oppure in via temporanea (fino al giorno in cui si estingue la necessità) l'ingresso in ritardo senza che vi sia bisogno di ulteriori richieste di giustificazione.

RITARDO CON INGRESSO SUCCESSIVO ALLA PRIMA ORA

e) Gli allievi che si presentano a scuola in ritardo entro le ore 10.00, muniti per lo stesso giorno della richiesta di giustificazione del ritardo, sono ammessi in classe con autorizzazione del docente che si trova in classe in quell'ora di lezione.

f) Per evitare eventuali abusi, non saranno di norma ammessi in classe gli allievi che si presentano a scuola dopo le ore 10.00. Pertanto, gli ingressi in ritardo dopo l'inizio della terza ora saranno giustificati soltanto dalla Presidenza e soltanto in casi eccezionali e adeguatamente motivati. Gli ingressi in ritardo dopo il termine della terza ora saranno ammessi soltanto con la presenza dei genitori.

g) È consentito entrare alla terza ora di lezione per un massimo di tre volte in un anno scolastico.

Art. 18 USCITE ANTICIPATE

a) Le uscite anticipate possono essere autorizzate soltanto dalla Presidenza e sono annotate sul registro di classe; le relative richieste devono essere adeguatamente motivate e documentate. Gli allievi minorenni potranno uscire anticipatamente dall'Istituto solo se accompagnati da un genitore.

b) Di norma non sarà concesso di uscire anticipatamente dalla scuola prima delle ore 11.00; per evitare abusi, anche gli allievi maggiorenni che eccezionalmente debbano uscire prima delle ore 11.00 devono essere accompagnati da un loro genitore.

c) Per gli allievi minorenni: le richieste di uscita anticipata vanno rivolte alla Presidenza esclusivamente alla presenza dei genitori che accompagneranno l'allievo in uscita. Per gli allievi maggiorenni: le richieste di uscita anticipata dopo le ore 11.00 vanno rivolte alla Presidenza durante il primo intervallo.

d) È consentito uscire anticipatamente prima delle ore 12.00 per un massimo di cinque volte in

un anno scolastico.

e) Per gli allievi che necessitano di un'autorizzazione all'uscita anticipata in modo sistematico, i genitori devono produrre specifica domanda alla Presidenza, debitamente documentata e motivata. Nel caso in cui ne venga valutata la reale necessità, la Presidenza autorizza in via permanente (fino al termine delle lezioni) oppure in via temporanea (fino al giorno in cui si estingue la necessità) l'uscita anticipata senza che vi sia bisogno di ulteriori richieste di giustificazione.

f) Di norma gli allievi entrati in ritardo non potranno avere il permesso di uscita anticipata.

Art.19

In caso di assenza, per qualunque motivo, di uno o più docenti che non sia possibile sostituire tempestivamente, oppure in caso di emergenza, la Presidenza si riserva di far entrare gli allievi nelle ore successive alla prima o di farli uscire in anticipo avvertendo, purché possibile, i genitori.

TITOLO V – SANZIONI DISCIPLINARI

Art.20

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. L'irrogazione di sanzione produce effetto sul voto di condotta. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'istituto. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

Art.21

Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono state raccolte nel Codice disciplinare allegato, che indica:

- il dovere cui si fa riferimento
- l'infrazione
- la sanzione stabilita
- l'organo competente a irrogare

Le sanzioni, secondo un crescendo di gravità, sono irrogate dai docenti e/o dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di classe e dal Consiglio d'Istituto.

SANZIONI IRROGATE DAI DOCENTI E/O DAL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il richiamo scritto agli studenti viene applicato dal docente e/o dal Dirigente scolastico mediante comunicazione orale all'interessato e contestuale trascrizione sul Registro di classe. La reiterazione della condotta sanzionata comporta l'avviso alla famiglia mediante comunicazione scritta dal coordinatore di classe ed eventuale convocazione. La convocazione dei genitori non si configura mai come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di ricerca di una concreta strategia di recupero. Per le sanzioni irrogate dal Consiglio di classe (art. 4 co. 1 DPR 235/2007, DPR n. 134/2025 a modifica del DPR n. 249/1998): l'allontanamento dalle lezioni e/o l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a più di giorni quindici e le attività o i percorsi di cittadinanza da seguire sono deliberati dal Consiglio di classe. Per deliberare sull'applicazione delle sanzioni è convocato il Consiglio di classe in seduta straordinaria mediante comunicazione del Dirigente Scolastico o, su sua delega, dal coordinatore del Consiglio di classe, entro tre giorni dalla conoscenza del fatto. La seduta avrà luogo entro tre giorni dal ricevimento dell'avviso di fissazione della seduta da parte di tutti i componenti. Lo studente interessato ha diritto a ricevere l'avviso almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento della seduta e deve, a pena di nullità della delibera, essergli garantita la possibilità di partecipare alla seduta. La seduta si svolge con la partecipazione necessaria della maggioranza dei docenti ed è presieduta dal Dirigente scolastico, ovvero, in caso di sua assenza, dal Coordinatore di classe. Aperta la seduta, il Presidente espone i fatti. È facoltà dello studente interessato, presenziare alla seduta personalmente. In tal caso viene invitato a effettuare dichiarazioni a sua discolpa. Il Consiglio di Classe delibera in segreto a maggioranza dei presenti e l'esito della seduta viene comunicato all'interessato mediante consegna del provvedimento motivato. Per le sanzioni irrogate dal Consiglio di Istituto (art. 4 co. 8, 9, 9-bis e 9-ter DPR 235/2007, DPR n. 134/2025 a modifica del DPR n. 249/1998): il Consiglio d'Istituto è competente ad irrogare le sanzioni che comportano:

- l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino a due giorni; l'allievo svolgerà attività di approfondimento presso l'istituzione scolastica, finalizzate alla riflessione sui comportamenti e sulle loro conseguenze;
- l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino da tre a quindici giorni; l'allievo seguirà un percorso di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne convenzionate con l'istituzione scolastica;
- l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica superiore quindici giorni (di cui al comma 6, DD.PP.RR. 134- 135/2025); mantiene validità l'approccio del percorso di recupero educativo in coordinamento con famiglia, servizi sociali e autorità giudiziaria, con l'obiettivo dell'inclusione e del reintegro nella comunità scolastica;
- l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica superiore quindici giorni (di cui al comma 6, DD.PP.RR. 134- 135/2025) *“per ulteriori comportamenti è previsto l'allontanamento superiore a quindici giorni ovvero “in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.”*
- L'esclusione dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'esame di Stato nei casi in cui non siano possibili interventi di reinserimento nella comunità durante l'anno scolastico e a fronte di recidive di atti o comportamenti già sanzionati con l'allontanamento dalla comunità scolastica.

Per deliberare sull'applicazione delle sanzioni, il Presidente convoca il Consiglio d'Istituto in seduta straordinaria che deve svolgersi entro e non oltre i dieci giorni successivi alla comunicazione dell'avviso recante la data della riunione. L'avviso contenente l'enunciazione delle norme del regolamento violate, succinta esposizione del fatto e della condotta addebitata, il luogo, la data e l'ora di svolgimento della riunione, deve essere notificato all'interessato almeno tre giorni prima della data della riunione. Fino alla data della riunione l'interessato può far pervenire al Consiglio d'Istituto memorie, scritti difensivi ovvero indicare prove a suo favore. È facoltà dell'interessato presenziare alla seduta personalmente. La seduta si svolge con la partecipazione necessaria della maggioranza dei componenti del Consiglio d'Istituto. Aperta la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto ovvero, in sua assenza, un componente delegato

dà la parola al Dirigente scolastico che effettua una relazione sui fatti indicando gli elementi di prova e propone la sanzione. Quindi, se l'interessato è presente, viene invitato ad esporre le ragioni a sua difesa. Al termine della seduta, il Consiglio d'Istituto delibera, in segreto, a maggioranza dei presenti e l'esito della riunione viene comunicato all'interessato mediante notifica del provvedimento che deve essere necessariamente motivato. L'esecuzione della sanzione decorre dal ricevimento della delibera del Consiglio di Istituto. L'esecuzione della sanzione decorre dal ricevimento della delibera del Consiglio di classe.

Art.22

L'Organo di Garanzia (OG) è composto da: a) Dirigente scolastico (o da un suo delegato) che lo presiede; b) 1 docente, eletto dal Consiglio d'Istituto; c) 1 studente, eletto dal Comitato studentesco; d) 1 genitore, eletto dal Consiglio d'Istituto. Le elezioni avvengono all'inizio di ogni anno scolastico, secondo modalità definite dalle singole componenti. Le funzioni dell'OG sono: a) controllo sull'applicazione del Regolamento b) proposta di eventuali modifiche/integrazioni c) facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti d) informazione sul Regolamento (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi) e) assistenza agli Organismi di Disciplina nella definizione delle sanzioni sostitutive f) assistenza agli studenti che subiscono un provvedimento di allontanamento dalla scuola durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello Statuto). Il ricorso all'OG avverso le sanzioni assunte dal Consiglio d'Istituto può essere presentato mediante deposito presso la segreteria entro il termine di quindici giorni dalla notifica all'interessato o nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse. Sono legittimati a produrre il ricorso all'OG l'interessato ovvero chi ne fa le veci nel caso l'interessato sia minorenni. L'OG è convocato dal Dirigente scolastico a seguito della notifica dell'interessato e deve riunirsi entro e non oltre i dieci giorni successivi alla comunicazione dell'avviso recante la data della riunione. In prima convocazione il funzionamento dell'OG è subordinato alla presenza necessaria di tutti i membri; in seconda convocazione l'OG è legittimato a deliberare solo con i membri effettivamente partecipanti. In caso di incompatibilità o dovere di astensione le singole componenti nominano un loro rappresentante all'esterno del Consiglio d'Istituto. Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. L'OG si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all'anno per procedere all'attività di valutazione del funzionamento del Regolamento secondo le modalità prestabilite.

TITOLO VI- ORGANI DEGLI STUDENTI

Art. 23

- All'inizio di ogni anno scolastico gli Studenti delle singole classi eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio di Classe (2 per classe);
- i rappresentanti degli Studenti eletti nel Consiglio di Istituto e quelli eletti nei singoli Consigli di Classe possono costituirsi in Comitato di Studenti. Il Comitato è convocato dal Dirigente Scolastico anche su richiesta della maggioranza dei membri che lo costituiscono; - Sono previste assemblee di classe autorizzate dietro richiesta scritta dei rappresentanti di classe, inoltrata al Dirigente Scolastico almeno tre giorni prima della data richiesta indicante l'ordine del giorno, firmata dal docente (o dai docenti) che a tal fine concede l'ora (o le ore) di lezione. L'autorizzazione è comunicata sul Registro di Classe. È consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese della durata massima di due ore. Le assemblee di classe non possono svolgersi sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Non possono avere luogo assemblee di classe nel mese conclusivo delle lezioni. - Gli Studenti hanno diritto a riunirsi in Assemblea di Istituto una volta al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata; è autorizzata dal Dirigente Scolastico su richiesta della maggioranza del comitato Studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli Studenti. La richiesta deve contenere l'ordine del giorno e un piano organizzativo di massima e deve essere inviata al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della data richiesta; non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. Qualora sia prevista la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici individuati dagli Studenti, essa deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto. Il Dirigente Scolastico

comunica l'autorizzazione tramite circolare agli Studenti, ai docenti ed al personale A.T.A.

TITOLO VII- NORME FINALI

Art.24

Le norme del presente regolamento possono essere integrate e subordinate alle misure di contenimento di eventuali emergenze sanitarie. In tal caso gli/le alunni/e e il personale scolastico dovranno attenersi alle disposizioni della Dirigenza (pubblicate sul sito della scuola) e alle integrazioni previste dal Regolamento per la didattica digitale integrata (vedere allegato).

ART 25

Per consentire la partecipazione ai corsi di recupero intermedi, sono sospese tutte le attività di ampliamento dell'offerta formativa tra la fine degli scrutini relativi al primo periodo e il termine dei corsi di recupero pianificati.